

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

e DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della International Federation for Strategic Negotiators (IFSN)

Art. 1 — Funzione del Regolamento disciplinare

Il presente Regolamento disciplina le procedure, le competenze e le modalità di funzionamento del sistema disciplinare della **International Federation of Strategic Negotiators (IFSN)**.

Il sistema disciplinare ha la finalità di:

- garantire il rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti;
- tutelare il cittadino e gli utenti dei servizi professionali degli associati;
- preservare la reputazione, l'autorevolezza e l'indipendenza della Federazione;
- assicurare equità, imparzialità e trasparenza nei procedimenti.

Il procedimento disciplinare **non ha natura giurisdizionale**, né sostituisce eventuali azioni civili, penali o amministrative.

Art. 2 — Organo disciplinare: Collegio dei Probiviri

La funzione disciplinare è affidata al **Collegio dei Probiviri**, organo indipendente e imparziale dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da **tre membri**, nominati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto, scelti tra persone di comprovata affidabilità, equilibrio e competenza.

I membri del Collegio:

- non possono ricoprire incarichi esecutivi nel Consiglio Direttivo;
- devono agire in autonomia di giudizio;
- sono tenuti al rispetto della riservatezza.

Il Collegio resta in carica per il periodo stabilito dallo Statuto ed è rieleggibile.

Art. 3 — Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare segnalazioni e reclami relativi a presunte violazioni;
- avviare e condurre procedimenti disciplinari;
- garantire il contraddittorio e il diritto di difesa;
- valutare fatti, comportamenti e documentazione;
- deliberare in merito all'archiviazione o all'irrogazione di sanzioni;

- proporre, se necessario, linee interpretative del Codice Deontologico.
-

Art. 4 — Avvio del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere avviato:

- su segnalazione dello **Sportello del Cittadino**;
- su segnalazione di un associato;
- su segnalazione del Consiglio Direttivo;
- d'ufficio, qualora emergano elementi rilevanti.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e supportate, ove possibile, da elementi oggettivi.

Segnalazioni manifestamente infondate, anonime o pretestuose possono essere archiviate senza avvio del procedimento.

Art. 5 — Valutazione preliminare

Ricevuta la segnalazione, il Collegio dei Probiviri effettua una valutazione preliminare al fine di verificare:

- la competenza dell'organo;
- la rilevanza disciplinare dei fatti;
- l'eventuale manifesta infondatezza.

All'esito della valutazione preliminare, il Collegio può:

- archiviare la segnalazione;
 - richiedere integrazioni;
 - avviare formalmente il procedimento disciplinare.
-

Art. 6 — Contestazione degli addebiti

In caso di avvio del procedimento, il Collegio comunica all'associato interessato una **contestazione scritta**, contenente:

- descrizione dei fatti contestati;
- norme o principi che si assumono violati;
- termine entro cui presentare memorie difensive;
- indicazione della possibilità di essere ascoltato.

La comunicazione avviene tramite mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Art. 7 — Diritto di difesa e contraddittorio

L'associato ha diritto a:

- presentare memorie scritte;
- produrre documenti;
- chiedere di essere ascoltato dal Collegio;
- fornire chiarimenti e spiegazioni.

Il Collegio assicura il pieno rispetto del contraddittorio e valuta ogni elemento con imparzialità.

Art. 8 — Istruttoria

Il Collegio può svolgere attività istruttoria ritenuta necessaria, inclusa:

- richiesta di informazioni;
- acquisizione di documenti;
- audizione delle parti;
- richiesta di pareri tecnici non vincolanti.

L'istruttoria deve svolgersi entro un termine ragionevole, proporzionato alla complessità del caso.

Art. 9 — Decisione

Conclusa l'istruttoria, il Collegio delibera:

- l'archiviazione, qualora i fatti non risultino provati o rilevanti;
- l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

La decisione è assunta a maggioranza, è motivata e comunicata all'interessato.

Art. 10 — Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, graduate in base alla gravità della violazione, alla reiterazione e all'impatto reputazionale, possono essere:

1. **Richiamo scritto**
2. **Censura formale**
3. **Sospensione temporanea** dai diritti associativi
4. **Revoca dell'attestazione IFSN**, ove rilasciata
5. **Esclusione dall'Associazione**

Le sanzioni hanno finalità correttiva e di tutela dell'Associazione, non punitiva in senso afflittivo.

Art. 11 — Sospensione cautelare

In casi di particolare gravità o urgenza, il Collegio può disporre, con decisione motivata, la **sospensione cautelare** dell'associato durante il procedimento, limitatamente all'uso del nome e dell'attestazione IFSN.

Art. 12 — Efficacia delle decisioni

Le decisioni disciplinari sono immediatamente efficaci dalla data di comunicazione, salvo diversa indicazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Collegio.

Art. 13 — Riservatezza

Tutti i procedimenti disciplinari sono soggetti a riservatezza.

La divulgazione di informazioni è consentita esclusivamente nei limiti necessari alla tutela dell'Associazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 — Ricorso interno

L'associato può presentare richiesta di riesame nei casi e nei termini previsti dal Regolamento, limitatamente a vizi procedurali o a nuovi elementi rilevanti.

Le modalità di riesame sono stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di imparzialità.

Art. 15 — Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, al Codice Deontologico, al Regolamento Associativo e alla normativa vigente.

Art. 16 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.
